



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Prot.n. 1418/2013

San Marino, 31 luglio 2013/1712 d.f.R

Gent.mi
Iscritti Registro Revisori Contabili Attivi e Sospesi

p.c. Spett.Li
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Ordine Avvocati e Notai

LORO SEDI

OGGETTO: Informazione sulle procedure legate alla mancata o parziale formazione revisore contabile

Visto l'art. 4 del Decreto Legge 27 luglio 2012 n.96 che disciplina i modi e i termini della sospensione per coloro che non hanno svolto la regolare attività di aggiornamento e formazione professionale;

considerato che il provvedimento di sospensione è graduato sul numero di ore di formazione mancanti (è prevista una sospensione massima di 6 mesi, in caso di totale mancato assolvimento, fino ad una minima di 1 mese, in caso di mancato assolvimento da un minimo di 6 ore ad un massimo di 15 ore);

considerato che i termini di sospensione decorrono espressamente per legge dalla data di adozione del provvedimento medesimo e considerato altresì che normalmente la Segreteria di Stato viene a conoscenza delle ore di formazione, tramite gli Ordini Professionali, a fine aprile dell'anno successivo a quello formativo di riferimento;

considerato che il legislatore ha previsto, fino ad un massimo di 5 ore, la possibilità di recupero delle medesime nell'anno formativo successivo a quello di riferimento;

considerato che la riattivazione dell'iscrizione a seguito di un provvedimento di sospensione per mancata formazione è richiesta su istanza di parte senza che ci sia l'obbligo di recupero delle ore di formazione mancanti dell'anno formativo in difetto ritenendosi di fatto abrogata la norma di cui all'art.5, comma 5, del Regolamento che disciplina la formazione professionale permanente dei revisori contabili approvato con delibera del Congresso di Stato n.31 del 3 ottobre 2005 (vedesi art.7 del Decreto Legge in parola);

considerato che l'anno formativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno (art. 3, comma 2, del Regolamento sopra citato);

alla luce di quanto sopra premesso;

con la presente si informano gli iscritti al registro revisori contabili (attivi e sospesi) sulle procedure legate alla mancata o parziale formazione del revisore contabile, già condivise con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l'Ordine degli Avvocati e Notai.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 882 924
F +378 (0549) 882529





**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

CASO 1: *mancata formazione di cui si viene a conoscenza a seguito della comunicazione degli Ordini Professionali relativa a revisore contabile ancora attivo*

Provvedimento di sospensione i cui termini decorrono dal momento dell'adozione del provvedimento medesimo. Al momento della riattivazione, su istanza di parte, non viene richiesto il recupero delle ore di formazione mancanti dell'anno formativo in difetto. In capo al soggetto interessato, a norma dell'art. 4 del Decreto Legge n.96/2012, rimane comunque l'obbligo formativo, per l'anno formativo in cui si decreta il provvedimento di sospensione, relativamente al periodo di iscrizione attiva.

CASO 2: *mancata formazione di cui si viene a conoscenza a seguito della comunicazione degli Ordini Professionali relativa a revisore contabile sospeso (per volontaria decisione o perché intervenuti uno dei motivi di cui all'art.11 della Legge n.146/2004 e successive modifiche) i mesi precedenti alla comunicazione di cui sopra e comunque successivamente alla fine dell'anno formativo di riferimento*

Viene comunicato che, comunque, l'eventuale riattivazione non potrà avvenire prima che siano decorsi i termini di cui al p.to i)/ii)/iii) dell'art.4 del Decreto Legge surriferito. I termini di cui ad uno dei p.ti i)/ii)/iii) decorrono dal momento della comunicazione medesima. Al momento della riattivazione, su istanza di parte, non viene richiesto il recupero delle ore di formazione mancanti dell'anno formativo in difetto. In capo al soggetto interessato, a norma dell'art. 4 del Decreto Legge n.96/2012, rimane comunque l'obbligo formativo, per l'anno formativo in cui c'è la sospensione, relativamente al periodo di iscrizione attiva.

CASO 3: *mancata formazione di cui si viene a conoscenza a seguito della comunicazione degli Ordini Professionali relativa a revisore contabile sospeso (per volontaria decisione o perché intervenuti uno dei motivi di cui all'art.11 della Legge n.146/2004 e successive modifiche) durante l'anno formativo di riferimento.*

Considerato che il soggetto non è giunto alla conclusione dell'anno formativo si "congela" la sua posizione. A riattivazione, su istanza di parte, si richiede di certificare il recupero delle ore dovute nell'anno formativo di riferimento, ovviamente relativamente al periodo in cui la sua posizione risulta attiva.

CASO 4: *revisore contabile che è stato sospeso con obbligo di potersi riattivare solo nell'anno successivo e previa attestazione del recupero ore di formazione mancanti dell'anno formativo in difetto, in virtù della legge previgente (ex art. 11, p.to e), della Legge 146/2004 ed ex art. 5, comma 5, Regolamento relativo alla formazione) e della comunicazione della Segreteria di Stato Industria prot.n.1010 del 19 maggio 2009 condivisa con gli Ordini Professionali*

Considerato che il soggetto, in ogni caso ha già superato anche il periodo massimo di sospensione attualmente previsto, in caso di istanza di riattivazione, per la legge del miglior favore, non si richiede il recupero delle ore di formazione mancanti dell'anno formativo in difetto a suo tempo imposto. In capo al soggetto interessato rimane comunque l'obbligo di attestare le ore di formazione dell'anno formativo in cui si è decretato il provvedimento di sospensione relativamente al periodo di iscrizione attiva.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, distinti saluti.

 La Segreteria di Stato
Industria Artigianato e Commercio

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 882 924
F +378 (0549) 882529

